

Vista la L. 1395/1923
Visto il R.D. 2537/1925
Visto il D. Lgs. 382/1944
Vista la L. 536/1949
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Visto il D.P.R. 328/2001
Visto il D. Lgs. 196/2003
Visto il D.P.R. 169/2005
Visto il Codice Deontologico degli ingegneri italiani adottato dal Consiglio dell'Ordine il 14/07/2014

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, nella seduta del 01/06/2020 approva il seguente

**REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
che annulla e sostituisce il precedente approvato nella seduta di Consiglio del 22 ottobre 2013.**

Art. 1

Costituisce obbligo dell'iscritto all'albo, ai sensi del R.D. 23/10/1925 n. 2537, il pagamento del contributo di iscrizione nella misura deliberata annualmente dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di prevedere ipotesi di esenzione per particolari categorie di iscritti.

Art. 2

Il contributo di iscrizione non è assolutamente frazionabile e decorre dal 1 gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

1. Il mancato pagamento del contributo e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, ai sensi del Codice Deontologico degli ingegneri italiani adottato dal Consiglio dell'Ordine il 14/07/2014.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita istanza di cancellazione indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine, allegando la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

3. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare il contributo dell'anno corrente alla richiesta di cancellazione, nonché di eventuali arretrati.

Art. 4

1. Il pagamento del contributo, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consigliere Tesoriere e pubblicate sull'albo pretorio e sul sito web dell'Ordine.
2. L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria, ovvero mediante il sito web istituzionale dell'Ordine.

Art. 5

Il contributo annuale dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 6

La Segreteria, dopo aver verificato entro il 31 marzo di ciascun anno lo stato dei pagamenti dei contributi, invierà immediatamente agli inadempienti a mezzo PEC, ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento, richiedendo contestualmente il versamento di una penale pari al 10% del contributo, per spese postali e di segreteria. La nota di sollecito costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dal successivo art. 7.

Art. 7

1. Il mancato pagamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, comporterà l'avvio automatico di un procedimento disciplinare con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina.
2. La Segreteria entro il 10 luglio dovrà redigere l'elenco completo degli Iscritti morosi, che renderà disponibile per la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine.
3. Il deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi dovrà essere deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta legalmente costituita dopo il termine fissato dal precedente comma 2; successivamente gli atti dovranno essere trasmessi al Consiglio di Disciplina.

Art. 8

L'Iscritto che provvede al pagamento del contributo di iscrizione oltre il termine di cui all'art. 7 comma 1, onde evitare l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà tempestivamente trasmettere alla Segreteria dell'Ordine la prova dell'avvenuto pagamento del contributo annuale opportunamente maggiorato della penale di cui all'art. 6.

Art. 9

La reintegrazione dell'Iscritto sospeso per morosità dal Consiglio di Disciplina, avverrà dopo esplicita richiesta al Presidente del Consiglio dell'Ordine formalizzata dallo stesso con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota maggiorata della penale di cui all'art. 6.

Art. 10

A coloro che non sono in regola con il pagamento del contributo di iscrizione dal 1 febbraio dell'anno corrente e sino al saldo dello stesso, ivi compresa la penale prescritta dall'art. 6, verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine. In particolare non potranno essere rilasciati pareri di congruità delle parcelle professionali; non potrà essere richiesto il tesserino di iscrizione, il timbro, né la firma digitale mediante il servizio in convenzione con tra l'Ordine ed il Consiglio Nazionale Ingegneri; non potrà essere consentito l'inserimento in nessuna terna o commissione di competenza del Consiglio dell'Ordine; non potranno essere riconosciuti i crediti formativi professionali (CFP) relativi alle annualità oggetto di morosità.

Art. 11

1. Il Consiglio, dopo l'adozione del presente regolamento, dovrà avviare il procedimento disciplinare, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina, nei confronti degli Iscritti debitori di almeno un contributo annuale precedente all'anno di riferimento.
2. Ciascun iscritto debitore di almeno un contributo annuale relativo agli anni precedenti all'anno di riferimento, che volesse evitare il procedimento disciplinare a proprio carico, dovrà produrre alla Segreteria dell'Ordine prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Gli iscritti con una morosità superiore a tre contributi annuali antecedenti il 2020 hanno facoltà di richiedere, entro la stessa data, la rateizzazione del proprio debito versando contestualmente una somma non inferiore al 30% di quanto dovuto. La rateizzazione, che in ogni caso dovrà prevedere il saldo dovuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sarà concessa dal Consigliere Tesoriere dell'Ordine.

Art. 12

In deroga a quanto prescritto dal presente regolamento, il Consiglio – per gravi e giustificate ragioni provate dall’Iscritto – potrà non dar corso, con delibera motivata, all’avvio del procedimento disciplinare previsto dall’art. 7.